

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 13 DEL 5 SETTEMBRE 2017

LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE

In vista della scadenza del **18.09.2017** relativa alla **Comunicazione dati delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre 2017** (aprile-maggio-giugno), si forniscono specifiche istruzioni sulla compilazione dei singoli righi del modello, anche in base alle ultime istruzioni diffuse dall'Agenzia delle Entrate.

Al fine di predisporre i file per la trasmissione telematica Vi invitiamo ad **inviare allo studio il file prodotto dal Vostro software contabile entro l'11 settembre 2017**, completo dei prospetti delle liquidazioni periodiche di aprile, maggio e giugno, ai seguenti indirizzi:

valentina.brazzioli@studioluerti.it

mariateresa.parolini@studioluerti.it

VP2 - Totale operazioni attive	<p>Va indicato il totale delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento, al netto dell'IVA, comprese le operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• non imponibili art.8, 8 bis, 9, 71 e 72 DPR.633/72, cessioni beni intracomunitarie art. 41 e 58 Legge 427/1993;• esenti art. 10;• non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies DPR n. 633/72, per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72;• ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, nonché quelle per le quali è stata applicato il regime "IVA per cassa". <p>Va riportato anche l'imponibile delle operazioni attive assoggettate a reverse charge, per le quali l'imposta è dovuta dall'acquirente / committente, nonché quello relativo alle operazioni assoggettate a split payment.</p> <p>Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine ex DL n. 41/95 nel campo in esame va ricompreso l'ammontare complessivo dei relativi corrispettivi. Non va ricompreso l'ammontare degli acquisti di beni / servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse.</p>
VP3 - Totale operazioni passive	<p>Va riportato il totale degli acquisti / importazioni, al netto dell'IVA, annotati nel periodo di riferimento, ancorché con IVA indetraibile, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli acquisti intraUE di beni / servizi;• gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale);• le autofatture relative ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, comma 2;• gli acquisti con IVA ad esigibilità differita. Va evidenziato che per le

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

	<p>fatture ricevute, emesse da soggetti che adottano il regime "IVA per cassa" la detrazione dell'IVA a credito non è subordinata al pagamento della stessa;</p> <ul style="list-style-type: none">• gli acquisti di rottami;• gli acquisti effettuati da contribuenti minimi / forfetari;• gli acquisti intraUE non imponibili ex art. 42, comma 1, DL n. 331/93 (compresi anche quelli senza IVA con utilizzo del plafond ex art. 2, comma 2, Legge n. 28/97);• gli acquisti di cui all'art. 40, comma 2, DL n. 331/93 (triangolazione UE con intervento dell'operatore nazionale in qualità di acquirente - cedente).
VP4 - Iva esigibile	<p>Va indicata l'IVA a debito relativa al periodo di riferimento compresa l'imposta relativa ad operazioni con IVA ad esigibilità differita annotate in precedenza divenuta esigibile nel periodo.</p> <p>In tale campo va ricompresa anche l'IVA relativa a cessioni / prestazioni effettuate dai soggetti che adottano il regime "IVA per cassa" registrate in precedenza incassate nel periodo di riferimento. Merita evidenziare che per le operazioni per cui l'IVA è dovuta dall'acquirente / committente (ad esempio, acquisti intraUE di beni), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari attività di cui agli artt. 74, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 (esercente attività di trasporto / gestione autoparcheggio) e 74-ter, comma 8, DPR n. 633/72 (agenzie di viaggio) per le provvigioni da loro corrisposte, la stessa va ricompresa nel rigo in esame quale IVA esigibile e quale IVA detratta a rigo VP5. Quanto sopra va applicato anche per le importazioni di materiale d'oro, prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro, per le quali l'IVA non è stata versata in Dogana. Va altresì evidenziato che i contribuenti che adottano criteri speciali di determinazione dell'imposta dovuta / detraibile (ad esempio, regime agricoltura, agriturismo), devono indicare nel rigo in esame e nel rigo VP5 (IVA detratta) la relativa imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime.</p>
VP5 - Iva detratta	<p>Va indicato l'IVA detratta per il periodo di riferimento, compresa quella relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che adotta il regime "IVA per cassa", annotati in precedenza, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.</p>
VP6 - Iva dovuta	<p>Nel caso in cui la differenza tra i campi VP4 e VP5 sia:</p> <ul style="list-style-type: none">• positiva, la stessa va indicata a campo 1;• negativa, la stessa va riportata a campo 2 (valore assoluto)
VP7 Debito periodo precedente	<p>Va indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a € 25,82</p>
VP8 Credito periodo precedente	<p>Va indicata l'IVA a credito risultante dalla precedente liquidazione dello stesso anno (non rilevano i crediti richiesti a rimborso / compensazione tramite il mod. IVA TR).</p>
VP9 Credito anno	<p>Va indicato il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente da portare in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già detratta nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno. Da tale precisazione discende il fatto che il contribuente può riportare "a piacere" l'ammontare del credito IVA annuale all'interno delle liquidazioni periodiche IVA.</p>

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazioli@studioluerti.it

precedente	Merita evidenziare che nel caso in cui il contribuente “estrometta” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite il mod. F24) una parte / l'intero credito IVA annuale, indicato in precedenza a rigo VP9 e non ancora utilizzato, l'importo del credito IVA va preceduto dal segno meno. Così nel caso in cui, dopo aver riportato l'intero credito IVA 2016 all'interno delle liquidazioni periodiche, il contribuente decida di utilizzare parte del credito 2016 ancora disponibile in compensazione del versamento delle ritenute alla fonte pari a € 1.800 in scadenza il 16.3.2017, in sede di compilazione della liquidazione di febbraio sarà necessario indicare a rigo VP9 con il segno (-) l'ammontare “estromesso” (- 1.800). Il rigo in esame altresì comprende il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio ha negato il diritto di rimborso per la quota.
VP10 Versamenti auto UE	Vanno indicati i versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di veicoli in precedenza oggetto di acquisti intraUE utilizzando gli specifici codici tributo (ad esempio, “6231” Versamento IVA imm.ne auto UE – primo trimestre). In particolare, vanno indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento anche se effettuati in periodi precedenti.
VP11 Crediti d'imposta	Vanno indicati i crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene tramite il mod. F24.
VP12 Interessi trimestrali	Vanno indicati gli interessi dell'1% dovuti dai contribuenti trimestrali “normali” per il primo, secondo e terzo trimestre. Il rigo in esame non va compilato relativamente al quarto trimestre.
VP13 Acconto dovuto	Va indicato l'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Si rammenta che nel caso in cui l'acconto risulti inferiore a € 103,29 il versamento non va effettuato e pertanto il rigo in esame non va compilato.
VP14 Iva da versare o a credito	Va indicato: • al campo 1, l'IVA da versare pari alla seguente differenza (VP6, campo 1 + VP7 + VP12) – (VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13); • al campo 2, l'IVA a credito pari alla seguente differenza (VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, campo 1 + VP7 + VP12). Il rigo in esame non va compilato dai contribuenti trimestrali “normali” relativamente al quarto trimestre.